



Stefano Ferrucci

L'«OIKOS» NEL DIRITTO ATTICO

Pubblico, privato e individuale
nella democrazia ateniese classica

Estratto da

DIKE

Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico

9 (2006)



Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Stefano Ferrucci

L'«OIKOS» NEL DIRITTO ATTICO

Pubblico, privato e individuale
nella democrazia ateniese classica

1. Negli studi dedicati all'*oikos*, quale elemento costitutivo della società greca, sembra essersi ormai raggiunta una certa concordia riguardo alla sua composizione essenziale: una casa di residenza, un gruppo umano che vi gravita intorno (la famiglia, definita da precise relazioni reciproche) un insieme di proprietà (il patrimonio). È questa la definizione comunemente accolta dagli studi moderni e utilizzata come base di partenza per l'indagine tanto dell'articolazione interna dell'*oikos*, quanto dei suoi rapporti con la collettività della *polis* ¹.

Tra le diverse sintesi proposte, merita di essere menzionata, in particolare, quella di Ugo Enrico Paoli, che definiva l'*oikos* come «organismo nel quale sono compresi cose, persone e riti». Una definizione che rappresenta forse la descrizione più semplice e più concreta di questa struttura del mondo greco, spesso impropriamente tradotta in italiano con «famiglia» ².

¹ Per una definizione in tal senso dell'*oikos* vd. ad esempio Finley 1951, pp. 40-42; Lacey 1968, pp. 13-16; Humphreys 1983, p. 67; Todd 1993, p. 204; Pomeroy 1997, pp. 20-23; Patterson 1998, pp. 1-4, 97-101, che propone una meditata discussione critica sulla moderna bibliografia in proposito (pp. 5-43). Né si discosta da tale definizione il lavoro, per tanti versi così innovativo, di Foxhall 1989. Un ruolo centrale degli aspetti religiosi come collante fondamentale del gruppo familiare greco vedeva Fustel de Coulanges 1874, pp. 31-41, ripreso, non senza qualche eccesso, da Brindesi 1961.

² Paoli 1961, p. 36; cfr. già van Buren 1937. Contro l'identificazione dell'*oikos* con il nucleo familiare ristretto (padre, madre, figli, schiavi) si esprime Cox 1998, pp. 132-135;

Indicando la natura dell'*oikos* con il termine, quanto mai appropriato, di «organismo», la definizione proposta da Paoli ne svelava il carattere dinamico. Gli *oikoi* infatti conoscono, soprattutto nell'Atene classica, modificazioni, ampliamenti, crisi, cambiamenti più o meno radicali nella loro composizione e gestione, non solo perpetuandosi nel tempo, attraverso la successione, ma anche all'interno di una stessa generazione. Si determina in tal modo un processo evolutivo capace di alimentarne ma anche alterarne continuamente la fisionomia, un processo che conduce a trasformazioni e deroghe rispetto a un modello ideale, stabile e ordinato, che pare essere utilizzato come riferimento in senso normativo³. Un fattore reso ancor più rilevante dal fatto che le nostre principali fonti, legislative da un lato, oratorie dall'altro, ci presentano il quadro della realtà dell'*oikos* nei termini della rappresentazione di un modello stabile e tradizionale, oscurandone spesso proprio gli aspetti dinamici⁴.

Di fatto, la realtà dell'*oikos*, che pure conosciamo in maniera assai imperfetta, si presenta come tutt'altro che univoca. La varietà delle forme che essa assume emerge con particolare chiarezza nel mondo della democrazia ateniese, sospinta dalle particolarità di quel sistema politico – la ricchezza del tessuto sociale, i caratteri innovativi dell'attività economica, il ruolo nuovo di figure dallo *status* altrove ammesso a partecipare della vita cittadina solo in condizioni di chiara subordinazione. Anche la relazione tra *oikos* e *polis* assume una rilevanza nuova ad Atene: la democrazia ridefinisce le due sfere e il rapporto tra di esse in maniera originale, rispondendo da un lato alle

recentemente così intende Maffi 2005, p. 254, il riferimento alle *oikiai* in Arist. *Pol.* I 3.1253b2-8, su cui cfr. *infra*.

³ Il dinamismo dell'*oikos* è naturalmente più nascosto nelle società aristocratiche, in particolare quelle doriche, quali Gortina, ma soprattutto Sparta: qui l'ideale di immutabilità del *klaros* opera con forza inesausta a livello di freno ideologico, solidale alla resistenza a ogni troppo marcata distinzione tra pubblico e privato, benché un salutare ridimensionamento di tale quadro della proprietà spartana sia stato proposto ora da Hodkinson 2000; per l'organizzazione del «diritto familiare» a Gortina cfr. in generale Maffi 1997; Davies 2005, pp. 317-322.

⁴ Cfr. Musti 1981, p. 113. Bisogna però aggiungere che le parti narrative (*diegeseis*) presenti nelle orazioni giudiziarie relative a cause successorie, le più prodighe di informazioni sulla costituzione concreta dei patrimoni e sui rapporti tra le persone nell'*oikos*, finiscono spesso per recuperare almeno in parte l'idea di una realtà assai meno rigida rispetto a rappresentazioni spesso di carattere topico.

esigenze imposte da nuove condizioni sociali ed economiche, dall'altro all'urgenza di riconoscere – quando non stabilire – principi che vanno affermandosi nel clima della nuova società democratica ⁵.

D'altronde, la presenza dell'*oikos* quale struttura fondante la società greca risale fino ai poemi omerici, l'*Odissea* in particolare, e a Esiodo, in forme che non si discostano poi molto dalla definizione, certo generale, del Paoli ⁶. Gli elementi complessivi della struttura dell'*oikos* sono costanti, nella composizione come nella gerarchia dei ruoli e nelle funzioni principali: ma la distanza centrale tra le diverse realtà è data proprio dal modo in cui quei dati di partenza hanno interagito con le norme della collettività, creando un rapporto con la *polis* di complessa lettura. Le forme di questo rapporto saranno qui analizzate per Atene e il diritto attico, che offre, come si è detto, il quadro più ampio di testimonianze, riferimenti legali, esemplificazioni.

Nel valutare il ruolo di una legislazione intorno all'*oikos*, nel diritto attico in particolare, le posizioni sono tutt'altro che concordi. Paoli riconosceva uno specifico *diritto ecale*, antichissimo e conservatore, che sarebbe sopravvissuto anche nel quadro della società ateniese d'epoca classica, rintracciandovi per alcune fattispecie un elemento di primitivo *ius commune* del mondo ellenico, che avrebbe preceduto le successive differenziazioni arcaiche ⁷. Una tesi che metteva in luce il carattere per così dire protettivo della *polis* nel suo rapporto con l'*oikos*, di cui tutelava le norme tradizionali. In reazione a una tale prospettiva, MacDowell in un noto articolo sosteneva che la legislazione ateniese non considerava l'*oikos*, inteso come struttura familiare/patrimoniale, oggetto di diritto. Sottolineando come il termine avrebbe mantenuto, nel linguaggio giuridico attico, il

⁵ Cfr. Musti 1985, pp. 132-133, che dimostra come nella democrazia ateniese un nuovo privato «individuale, del cittadino astratto» si affianca e convive con il tradizionale privato di stampo aristocratico.

⁶ Una sintesi sulla composizione degli *oikoi* aristocratici nei poemi omerici in Carlier 1996, pp. 259-263.

⁷ Cfr. Paoli 1976, pp. 3-4, 358-361; in particolare, le norme che punivano la *moicheia* erano intese come esempio di un tale diritto comune greco, ciò che costringeva lo studioso a ipotizzare una lacuna nella legge gortinia in materia, per poterla riallineare alle fonti oratorie attiche che mostrano pene più severe per il *moichos*. Cfr. per il diritto *ecale* anche Biscardi 1982, p. 96.

significato originario di «proprietà», «patrimonio», e non l'accezione, sopraggiunta successivamente, che comprendeva anche persone al suo interno, concludeva che il diritto ateniese non riconosceva diritti familiari, ma solo diritti individuali⁸. Una tendenza generale del diritto connesso agli assetti familiari a mantenersi più legato alla tradizione, a perpetuare strutture e modelli conservativi anche in realtà dinamiche, è stata ammessa anche da altri studiosi, che tuttavia, a differenza di Paoli, hanno spesso sottolineato come la *polis* finisse per operare con un margine accentuato di ingerenza e coercizione verso le vicende familiari, in virtù di un inevitabile conflitto di interessi tra la sfera pubblica e politica e quella privata e familiare⁹.

Il tema è controverso, difficile da risolvere allo stato delle nostre conoscenze e reso ostico dalle evidenti implicazioni di carattere storico, quando non ideologico, che questo delicato e decisivo rapporto porta con sé. Qualche osservazione tuttavia può forse essere tentata, a partire dalle definizioni di *oikos* che le fonti ateniesi ci trasmettono, per poi affrontare il modo in cui dell'*oikos* si occupavano le leggi e le procedure attiche.

2. Per indagare in che modo l'*oikos* fosse soggetto alle leggi cittadine, il più ovvio punto di partenza sembrerebbe quello di recuperare una definizione di questa cellula della società greca antica nelle nostre fonti e confrontarla con la normativa giuridica che la riguarda. Si tratta tuttavia di un'operazione non facile. Due sono i riferimenti classici richiamati in genere a tal proposito. Il primo è costituito dallo scambio di battute tra Socrate e Critobulo nei capitoli iniziali dell'*Economico* di Senofonte¹⁰:

οἶκος δὲ δὴ τί δοκεῖ εἶναι· ἄρα ὅπερ οἰκία, ἢ καὶ ὅσα τις ἔξω τῆς οἰκίας κέκτηται, πάντα τοῦ οἴκου ταῦτά ἐστιν· ἐμοὶ γοῦν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, δοκεῖ καὶ εἰ μὴδ' ἐν τῇ αὐτῇ πόλει εἶη τῷ κεκτημένῳ, πάντα τοῦ οἴκου εἶναι ὅσα τις κέκτηται.

Com'è naturale in un trattato sull'*oikonomia*, al centro dell'interesse di Senofonte è la nozione di *oikos* e appare necessaria una

⁸ MacDowell 1989, p. 21.

⁹ Soprattutto Humphreys 1979, pp. 334-342 ss.; 1983, pp. 1-32; in misura più sfumata Rubinstein 1993, p. 38.

¹⁰ Xen. *Oec.* 1.5.

sua preliminare definizione, sia pure apparentemente generica ¹¹. Senofonte vi arriva attraverso la distinzione tra una nozione di casa più limitata, l'*oikia*, e una più ampia, l'*oikos*, che comprende l'insieme delle proprietà del suo titolare: tutto ciò che legittimamente si possiede entra a far parte dell'*oikos*. Al contempo, il passo segnala la relazione tra i due termini: l'*oikia* è parte dell'*oikos*, la sua componente prima e più ovvia, tanto da determinare una distinzione generale tra ciò che è «dentro» e ciò che è «fuori». Ogni assetto patrimoniale dunque si struttura a partire dal nucleo ristretto, da identificare con la casa, l'*oikia*, ma può estendersi anche al di fuori di esso, fino a travalicare i confini della *polis* d'appartenenza: l'insieme costituisce l'*oikos*. Senofonte intende per casa (*oikia*), nel passo citato, in primo luogo l'edificio, compreso quanto esso ospita al proprio interno: ἐπιπλα, σκευή, beni immagazzinati e conservati all'interno e così via ¹².

L'organizzazione delle nozioni in Senofonte si precisa ulteriormente attraverso la descrizione del modello di amministrazione domestica di Iscomaco, protagonista della seconda parte del dialogo, confermando come l'οἶκος identifichi il gruppo familiare e un insieme delle proprietà più esteso della semplice *oikia*; ne fanno parte, naturalmente, anche gli schiavi ¹³.

Una distinzione non del tutto coincidente, almeno a livello terminologico, si ritrova nel primo libro della *Politica* di Aristotele, la seconda fonte inevitabile per la definizione della cellula nucleare della società greca. In un passo celeberrimo il filosofo afferma infatti che πᾶσα γὰρ σύγκειται πόλις ἐξ οἰκῶν ¹⁴, specificando che, a loro volta, le *oikiai* sono costruite intorno a tre rapporti umani fondamentali: padrone/schiavo, marito/moglie, padre/figli; il riferi-

¹¹ Sulla trattatistica greca relativa all'*oikonomia* cfr. Roscalla 1992; Faraguna 1994.

¹² Cfr. Xen. *Oec.* 3.1 e 9.2-4, dai quali risulta chiaramente che il termine *oikia* è usato per indicare concretamente l'edificio e quanto contenuto nei suoi vari ambienti. Sui passi cfr. Pomeroy 1994, pp. 230, 291.

¹³ Senofonte nel dialogo definisce gli schiavi di preferenza *oiketai*, un termine che naturalmente sottolinea proprio il legame d'appartenenza all'*oikos*; Gauthier 1976, p. 151, nota il diverso uso terminologico nel dialogo rispetto al *De vectigalibus*. Un interessante approfondimento dei motivi politici e ideologici alla base della rappresentazione dell'*oikos* di Iscomaco in Senofonte ha condotto Roscalla 1990.

¹⁴ Arist. *Pol.* I 3.1.1253b2-8.

mento qui sembrerebbe alla famiglia ¹⁵. Poco oltre tuttavia il filosofo aggiunge che ἡ κτήσις μέρος τῆς οἰκίας ἐστὶ ¹⁶, mostrando come la moderna nozione di famiglia da sola non sia idonea a contenere l'insieme di elementi che compongono l'*oikia*. In Aristotele, *oikia* pare assumere il valore di casa con tutto ciò che essa contiene, in termini di elementi umani che la popolano, ma anche di beni materiali ¹⁷. Le «case» che Aristotele ci presenta sono composite: l'unità alla base della collettività statale potenzialmente comprende al proprio interno un'ulteriore comunità, fatta di uomini e cose. Ma si tratta di una *koinonia* comunque ristretta, resa essenziale in particolare dai suoi rapporti costitutivi (*kyrios*, moglie, figli, schiavi).

I caratteri della rappresentazione aristotelica della «famiglia» greca (aspirazione ideale all'autarchia, limitazione dei membri, forte preminenza alla considerazione dell'utilità dei beni in rapporto al loro valore di scambio e così via) hanno notoriamente condizionato le posizioni moderne relative alla costituzione della famiglia e al suo ruolo nei rapporti con la collettività statale. Un elemento si può forse enfatizzare: l'estrema riluttanza di Aristotele a utilizzare il termine *oikos*. Nella *Politica*, a fronte di 45 occorrenze di *oikia*, nelle due accezioni di casa e famiglia (*aedes* e *domus/familia* secondo l'indicazione di Aubonnet ¹⁸), il termine *oikos* appare appena 4 volte, una delle quali peraltro all'interno di una citazione esiodea (οἶκον μὲν πρότιστα γυναῖκά τε βοῦν τ' ἄροτῆρα), che Aristotele commenta definendo l'*oikos* una comunità costituitasi spontaneamente per le necessità quotidiane (ἡ μὲν οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνησθηκῶτα κοινωνία κατὰ φύσιν οἶκός ἐστιν) ¹⁹. Nelle altre due occorrenze,

¹⁵ La casa rappresenta in Aristotele il centro – anche simbolico – della vita coniugale intorno alla quale ruota la famiglia: è il luogo dei liberi; gli schiavi fanno parte della proprietà e come tali rientrano nel corrispondente rapporto padronale (cfr. ad esempio *Pol.* III 4.1277a7-8: οἰκία ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, καὶ κτήσις ἐκ δεσπότητος καὶ δούλου).

¹⁶ *Ivi*, I 4.1253b23.

¹⁷ Cfr. anche [Arist.] *Oec.* I 2.1343a17: μέρη δὲ οἰκίας ἀνθρωπὸς τε καὶ κτήσις ἐστὶν.

¹⁸ Aubonnet 1989, pp. 395-396; le occorrenze riferite alla casa come edificio si riducono peraltro a 3 soli casi.

¹⁹ Arist. *Pol.* I 2.5.1252b11-16. Il riferimento esiodeo a introdurre una definizione di *oikos* quale *κοινωνία κατὰ φύσιν* sembra voler porre l'accento su un principio di continuità della struttura, quasi fissata «naturalmente» e da allora soggetta a minime alterazioni nella sua composizione (nel caso specifico, i buoi, che secondo Aristotele sostituiscono, per i poveri, gli schiavi domestici).

in un caso si ricorda, in un inciso, come l'*oikos* si regga in modo monarchico; nell'altro, viene richiamata la legislazione di Fidone corinzio che voleva rendere uguali tutti gli *oikoi*, anche in presenza di *kleroi* originariamente diseguali, per garantire continuità e *homonoiia* tra i cittadini ²⁰. Un riferimento che rivela una preoccupazione centrale in Aristotele: come contenere gli effetti socialmente pericolosi del dinamismo degli *oikoi* e della loro moltiplicazione, che rompe il rapporto ideale di un solo *oikos* derivato da ogni *kleros*.

Si può forse suggerire che la nozione ampia di *res familiaris* contenuta nel greco *oikos* venisse guardata con diffidenza da Aristotele, proprio per quel carattere di espansione rispetto alla semplice *oikia* che in Senofonte abbiamo visto espresso con chiarezza. Da qui una certa riluttanza dello stagirita ad adoperare quel termine. La sua «casa/famiglia» è qualcosa di più dell'*oikia* di Senofonte – la sola casa, al più con quel che vi è dentro – e qualcosa di meno dell'*oikos* – oltre ai familiari, gli schiavi e tutto ciò che si possiede: πάντα τοῦ οἴκου εἶναι ὅσα τις κέκτηται.

Cercare di precisare ulteriormente la distinzione fra i termini non è facile: il lessico greco non è del tutto rigoroso nell'uso di *oikia* e *oikos*. In generale tuttavia è prevalsa, nell'interpretazione moderna, una sorta di sintesi di quanto troviamo in Senofonte. L'*oikia* è la casa, che per sineddoche può indicare anche la famiglia che vi abita e, più raramente, le proprietà familiari; un significato che sembra in linea con i testi ufficiali ateniesi di V e IV secolo, quali liste di confische, vendite di beni da parte dei *poletai*, *boroi* ipotecari, concessione di *enktesis*, nei quali il termine indica appunto la casa, intesa in senso concreto di edificio, talvolta accompagnata da annessi – piccoli appezzamenti di terreno, fonti, giardini e così via ²¹.

La casa intesa come edificio giocava inoltre un ruolo centrale nel definire la gravità di alcuni reati: in particolare quello del-

²⁰ Cfr. Arist. *Pol.* I 2.5.1255b16-20 (da intendere insieme a *Pol.* III 4.1277a33-38, cfr. Foxhall 1989, p. 32 e n. 48); I 2.5.1265b12-16.

²¹ Sul lessico delle proprietà immobiliari nell'Atene classica cfr. Finley 1951, pp. 53-73 (60-65 per le case); Pritchett 1956, pp. 261-269. Tra le *dikai* attestate ad Atene ricorre anche una *δική ἐνοικίου* (Dem. 48.45; cfr. Harp. *s.v.* οὐσίας δίκη), sulla quale siamo molto male informati, ma che il passo demostenico pare riferire ad azione per morosità inerente al canone di case in affitto: cfr. la sottile analisi di Harrison 1968, pp. 222-227; dubbi sull'esistenza stessa di una tale *dike* in quanto azione distinta ha espresso MacDowell 1978, p. 146, ma cfr. già Schulthess 1940; da ultimo Maffi 2005, pp. 264-266.

la *moicheia*, così strettamente legato alla tutela dell'*oikos*. Il diritto gortinio stila le pene per l'adultero in relazione al luogo in cui si è consumato il reato – più grave se commesso nella casa (*stega*) del padre, del fratello o del marito della donna ²². Ad Atene, dove pure non risulta una formulazione esplicita per la rilevanza legale della casa come «luogo del delitto», essa presenta comunque una chiara centralità nel ricostruire la vicenda, in quanto teatro più ovvio per l'adulterio – basti pensare ai riferimenti alla casa di Eufileto e a come venga usata, anche nella descrizione del capovolgimento delle funzioni degli ambienti voluta dalla donna, come indizio forte per dimostrare l'avvenuto reato nella *Per l'uccisione di Eratostene* lisiana. La violazione della casa (*oikia* o derivati, mai *oikos*) è rappresentata nel suo momento concreto, ma necessariamente rimanda a una più generale violazione dell'assetto familiare del protagonista ²³. Che peraltro l'intera legislazione relativa alla *moicheia* si muovesse in direzione di una salvaguardia della struttura complessiva dell'*oikos*, nel suo valore centrale della tutela della filiazione legittima e certa, pare impossibile da mettere in dubbio.

A sua volta, il termine *oikos*, benché chiaro protagonista delle orazioni private, in particolare quelle legate al diritto successorio, appare raramente in testi o formulazioni propriamente legali. Il caso più chiaro è quello del patrimonio degli orfani, soggetto, fino alla maggiore età del legittimo titolare, all'amministrazione fiduciaria del tutore. Se questi decideva di non assumersi la responsabilità diretta della gestione (con i rischi giuridici che tale posizione comportava) ²⁴, il diritto attico gli offriva, com'è noto, la possibilità di ricorrere alla *μίσθωσις ὀρφανικοῦ οἴκου*. Si trattava di un atto ufficiale, in cui il locatario dei beni assumeva la responsabilità legale della loro

²² IC IV 72, II, ll. 20-24; una rassegna approfondita delle ricorrenze delle case nelle iscrizioni di Gortina è stata recentemente condotta da Guizzi (*Houses*), che ringrazio di cuore per avermi permesso di accedere al lavoro, frutto di una collaborazione di vecchia data, prima della sua pubblicazione.

²³ Cfr. Todd 1993, pp. 201-206; in generale sulla *moicheia* ad Atene, oltre al classico saggio del Paoli 1976, pp. 251-307, cfr. Cantarella 1991; Cohen 1991; Carey 1995; Kapparis 1996.

²⁴ La parte lesa poteva ricorrere ad esempio alla *δίκη ἐπιτροφῆς* (come Demostene nel processo contro Afobo) o a una *δίκη ἐξούλης* per il successivo recupero dei beni sottratti o detenuti illegittimamente (come nelle orazioni contro Onetore); cfr. da ultimo Cobetto Ghiggia 2007, pp. 10-12, 15-18, 24-25.

gestione, ponendo *horoi* su proprietà presentate a garanzia, sotto la supervisione dell'arconte²⁵. Il termine *oikos* richiamato in questa procedura doveva avere una sua identità concreta, oggetto di una stima precisa con funzione di garanzia ma anche probabilmente di riscatto per il debitore (*apotimema*). Del resto la lettera aristotelica è esplicita: l'arconte *μισθοῖ δὲ καὶ τοὺς οἴκους τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν ἐπικλήρων ... καὶ ἀποτίμημα λαμβάνει*. Notevole che il testo parli qui di *oikoi* di orfani e di *ereditiere*: benché non potesse considerarsi, neppure in prospettiva, *kyrios* dei beni, l'*epikleros* rimaneva la titolare provvisoria e formale della struttura domestica fino alla nomina di un *kyrios* pienamente titolato (il figlio nato dal suo matrimonio cui trasmetteva i pieni diritti sull'insieme)²⁶. Il problema non è tanto cosa si intendesse con *oikos* qui, ma chi ne fosse formalmente titolare, sia pure in modo imperfetto (per età o genere).

Il diritto attico non imponeva l'opzione della *misthosis*: solo l'esplicita indicazione testamentaria rendeva obbligatorio il ricorso a questa procedura, altrimenti la scelta dell'*epitropos* era libera. Se egli accettava di gestirlo in prima persona, tuttavia, si esponeva durante il suo mandato alla possibilità di un'accusa pubblica per maltrattamenti (così come il *kyrios* dell'ereditiera). È interessante notare come Aristotele citi nella *Costituzione degli Ateniesi* tanto una *γραφή οἴκου ὀρφανικοῦ κακώσεως* quanto una *γραφή ὀρφανῶν κακώσεως*; benché il passo sia gravemente lacunoso, pare chiaro che si trattasse di due azioni diverse, una delle quali riferita specificamente all'*oikos* del pupillo, l'altra probabilmente alla sua persona²⁷. La prima doveva riguardare nella pratica anzitutto il patrimonio dell'orfano: era l'elemento più a rischio nel periodo di gestione fiduciaria del tutore. Nel «maltrattamento» riferito alla persona, invece, non si può escludere che si volesse tutelare generalmente l'insieme dei diritti che il

²⁵ Cfr. Harp. s.v. ἀποτίμηται.

²⁶ Arist. *Ath. Pol.* 56.7. Sull'*apotimema* cfr. Paoli 1930, p. 141 ss.; Wolff 1954, p. 293 ss.; Harrison 1968, pp. 105-107, 193-196; una valorizzazione della base giuridica dell'atto in Harris 1993. Sui provvisori diritti «di proprietà» dell'*epikleros* Isae. fr. 90 Sauppe (= II 2 Roussel), confermato da *De Arist. hered.* [10].12 e [Dem.] *C. Steph.* II [46].20; cfr. Kränzlein 1963, pp. 51-52; Karabélias 1979; Foxhall 1989, pp. 32-34 e n. 60.

²⁷ Arist. *Ath. Pol.* 56.6; Harrison 1968, p. 117 e n. 2, pensava che in realtà si trattasse di una *eisangelia* e non di una *graphe*, cfr. tuttavia Todd 1993, pp. 107-108; Ferrucci 1998, pp. 221-222 – ma le fonti principali per risolvere la questione a favore della *graphe* erano già segnalate da Wyse 1904, p. 683.

minore, una volta divenuto *kyrios*, doveva esercitare sul suo *oikos* e che l'*epitropos* doveva perciò tutelare, o quelli dell'*epikleros* che li avrebbe poi trasmessi ai figli maschi legittimi²⁸. Che vi fosse una *graphe* a tutelare nell'*oikos* i diritti dei soggetti deboli – temporaneamente come l'orfano o «strutturalmente» come l'*epikleros* – mostra quanto seriamente la *polis* intendesse intervenire a protezione di tali soggetti nel momento in cui si trovavano esposti (senza cioè un *kyrios* che potesse curarsi di loro e insieme rappresentarli). Va ricordato che la discussione in tribunale della *γραφὴ κακώσεως* prevedeva che l'accusa potesse parlare ἄνευ ὕδατος, senza limiti di tempo; il tutore imputato rischiava pene severe, non prefissate ma lasciate al giudizio dei giurati²⁹.

3. L'atto costitutivo dell'*oikos* è notoriamente rappresentato dal matrimonio e da questo punto di vista risulta certo singolare che tale atto non avesse un momento fondante da un punto di vista giuridico³⁰. La nozione di *iustae nuptiae* è centrale nella stessa definizione del cittadino ateniese: solo il figlio nato da genitori, entrambi cittadini (a partire dalla legge periclea sulla cittadinanza del 451/450) uniti in nozze legittime, può vantare i requisiti necessari a certificare la sua condizione. Tuttavia, cosa rendesse le nozze pienamente legittime era difficile da determinare³¹.

Le procedure matrimoniali sono ben note e non vale la pena richiamarle nel dettaglio. Basti ricordare qui come nessuno dei vari momenti prescritti nell'intera pratica nuziale rappresentasse la sicura attestazione del matrimonio secondo i termini di legge. Da qui, la

²⁸ In tal senso andrebbe il nesso che pare ricorrente tra *kakosis* e *hybris*, come attentato ai diritti inviolabili all'interno dell'*oikos*: cfr. Paoli 1976, p. 266 e n. 25; Fisher 1992, p. 90 e n. 2.

²⁹ Cfr. rispettivamente Harp. s.v. *κακώσεως* e Isae. 6.6, 14, 31, 35; Wyse 1904, p. 675.

³⁰ Cfr. Foxhall 1989, p. 22; Patterson 1998, pp. 45-48; Maffi 2005, pp. 254-256.

³¹ Anche Platone, *Leg.* 4.720e-721e, pone i *γαμικοί νόμοι* come la prima ovvia legge del legislatore ideale, sottolineando che si tratta di una considerazione che segue anzitutto lo sviluppo «naturale», *κατὰ φύσιν*, delle relazioni umane: una notazione che pare rivelare la necessità di costringere il *nomos* entro leggi naturali – contro un'invadenza della legislazione sentita quale attività artificiosa – e che sarà estesa da Aristotele alla sua ricostruzione complessiva del ruolo dell'*oikia* e dell'*oikos* e del suo rapporto con la *polis*, anch'essa comunità «naturale»; cfr. in generale, sull'idea di stato naturale in Aristotele, Weil 1960, p. 68 ss.; Everton 1988, pp. xv-xxi.

difficoltà con cui, nelle orazioni giudiziarie, si cerca di dimostrare la legittimità di nozze avvenute. Aristotele del resto osservava l'assenza in greco di un termine univoco per designare il rapporto matrimoniale: la pratica ateniese sembra mostrare un processo frammentato in una serie di elementi tutti centrali ma nessuno davvero decisivo a certificarne la piena legittimità³². L'argomentazione utilizzata dagli oratori è caratteristica: in assenza di uno strumento giuridico dirimente, la dimostrazione avviene affiancando prove relative ai diversi momenti, a suggerire che fosse proprio l'insieme delle procedure, dall'*engye* alla *gamelia*, a rappresentare complessivamente la formalizzazione compiuta dell'atto³³. Se il matrimonio avveniva attraverso l'*engye*, per un libero contratto tra le parti, si procedeva a un accordo che poneva in connessione due *oikoi*, uno già formato e uno costituendo, appunto, attraverso il matrimonio. Un contratto tuttavia che non lasciava molte tracce certe dietro di sé: la testimonianza dei membri della fratria e del demo del nuovo capo-famiglia, i partecipanti alla *gamelia*, la presenza della dote; talvolta i testimoni dell'atto di *engyesis*. In caso di controversia, molto frequente soprattutto in rapporto a cause successorie, il giudizio finale era lasciato ai giurati in tribunale sulla base di argomenti indiziari.

Nessun dubbio di legittimità poteva invece sorgere a fronte di un matrimonio frutto di *epidikasia*: in tal caso il tribunale interveniva ad assegnare in via sentenziale la donna nelle condizioni di *epikleros* al pretendente più accreditato³⁴: un obbligo tanto serio che chi convivesse illegittimamente con una *epikleros* rischiava di

³² Arist. *Pol.* I 3.1253b9; sul matrimonio come «multifaced process» cfr. Patterson 1991, pp. 48-49. Peraltro lo stesso principio di nozze legittime sembra incentrarsi, almeno dopo la legge periclea, più su questioni di *status* dei coniugi che sulla certificazione dell'atto in sé.

³³ Cfr. per la *gamelia* Isae. 3.73, 76; 3.9, 18; Dem. 57.43, 69; contrari ad assegnare alla cerimonia alcun valore giuridico o a riconoscervi una presentazione ufficiale alla fratria dello sposo: Harrison 1968, p. 7; Gould 1980, p. 40 ss.; Davies 1996, pp. 620-626; Pomeroy 1997, pp. 79-81; a ragione tuttavia Lambert 1993, p. 185, ne sottolinea l'importanza, al di là della veste più o meno istituzionalizzata, sul piano delle relazioni sociali. Sulla distinzione tra *engye* ed *ekdosis* Paoli 1930, p. 264 ss.; Patterson 1991, p. 49; avvicinano i due atti, probabilmente oltre il lecito, Vèrilhac - Vial 1998, pp. 244-245, riprendendo una vecchia tesi di Erdmann 1934, p. 233, per la confutazione della quale cfr. Harrison 1968, p. 6. L'uso di *ekdounai* in Isae. 3.8; 8.8, 14, 29; [Dem.] 40.61; 59.8.

³⁴ Sulla *epidikasia* dell'*epikleros* cfr. Harrison 1968, p. 9 ss.; Karabelias 1979; Todd 1993, pp. 211-212.

subire una procedura di *eisangelia*³⁵. In un caso o nell'altro, era la decisione della giuria popolare a dire la parola finale, a valutare le circostanze e a pronunciarsi a favore o contro la certificazione del matrimonio, o a stabilire la corretta sua composizione di fronte a diversi pretendenti. Il matrimonio tradizionale – e parrebbe di poter dire, *qualsiasi* matrimonio ateniese – era al sicuro solo finché non sorgessero contestazioni, quasi sempre legate a una rivendicazione del *kleros*.

Proprio le procedure matrimoniali permettono di cogliere un primo esempio del caratteristico rapporto tra l'*oikos* e le leggi della *polis*: da un lato, la definizione del cittadino passa attraverso la certificazione della legittimità dell'unione matrimoniale dalla quale discende (egli deve essere figlio di una donna ἄσπῆ καὶ ἐγγυητή, cittadina ateniese legittimamente sposata), dall'altro proprio la condizione di sposa legittima (*engyete*, appunto, o più raramente *gamete*) sfugge a una rigorosa definizione giuridica e l'accertamento della sua posizione, se contestata, viene generalmente rimandato alla decisione sentenziale della giuria popolare del tribunale. Maggior sicurezza derivava solo dal matrimonio deciso attraverso *epidikasia*, ancora una volta con decisione del tribunale chiamato ad assegnare l'*epikleros*, non a certificare, se non implicitamente, lo *status* degli sposi o la legittimità delle loro nozze.

La *polis* non elaborò strumenti giuridici più precisi che permettessero di dirimere chiaramente casi controversi o anche il semplice attacco alla condizione della donna nel suo *status* civico e in quello familiare, lasciando che, in definitiva, fosse il contesto sociale a fornire gli appoggi più solidi per una difesa della sua posizione, attraverso la testimonianza di quanti, membri della fratria o del demo, volessero attestarne la condizione.

4. L'arconte eponimo seguiva la vicenda dell'*epikleros* da assegnare attraverso *epidikasia*, raccoglieva le *lexeis* che venivano lette pubblicamente nell'assemblea; probabilmente, nel caso di un solo pretendente titolato, gli assegnava il diritto di nozze d'autorità³⁶. Delle

³⁵ Cfr. Poll. 8.53 e Paoli 1976, p. 368.

³⁶ Dem. 46.23; Arist. *Atb. Pol.* 43.4; cfr. Wolff 1946, p. 70 ss.; Harrison 1968, pp. 9-12, 19 ss., 132-33; Todd 1993, pp. 211-231.

due possibilità di matrimonio, l'*epidikasia* ristabiliva un criterio di vicinanza parentale attraverso il giudizio del tribunale: era un esempio di rispetto dell'*anchisteia* tradizionale all'interno della procedura giudiziaria della democrazia. L'*engye* invece si basava su un accordo tra le parti che poteva liberamente travalicare i confini della parentela: nonostante fosse per questo più facilmente sottoposto ad attacchi, quando usciva dall'*endogamia*, tuttavia non ricevette nella legislazione attica alcun sistema certificante che lo ponesse al riparo da rischi – né, d'altronde, alcuna limitazione se non quella della cittadinanza per i due sposi. L'ultima parola spettava, come si è detto, alle giurie.

È tuttavia probabilmente poco corretto considerare la procedura dell'*epidikasia* come una vera alternativa al *gamos* tradizionale (o contrattuale): essa interveniva solo a fronte della necessità di assegnare la donna nella circostanza specifica di una successione nella quale essa fosse l'unico discendente diretto del *de cuius*. Come già il nome denuncia, l'*epikleros* era caratterizzata dal suo essere legata al *kleros* (così, la donna sposata per via contrattuale era *epiproikos*, perché portava – e con ogni probabilità manteneva sotto il suo controllo – la dote ³⁷).

L'assegnazione dell'ereditaria andava di pari passo con quella del *kleros*: durante l'assemblea *kyria*, venivano lette le *λήξεις τῶν κλήρων καὶ τῶν ἐπικλήρων*, per evitare il formarsi di *οἴκοι ἔρημοι*. In presenza di ereditaria, evidentemente, la successione si risolveva attraverso il suo matrimonio; in assenza, si procedeva a un'assegnazione dell'eredità. Questa dunque non era rivendicabile non solo in presenza di figli maschi, ma anche di figlie, che mantenevano formalmente il controllo dell'*oikos*. Tanto i *kleroi* quanto le *epikleroi* condividevano la designazione di *epidikon*: dovevano essere assegnati entrambi per via giuridiziarica a collaterali del *de cuius*. Coerentemente, l'arconte si occupava di istruire i processi relativi a *τῶν κλήρων καὶ ἐπικλήρων ἐπιδικασίαι* ³⁸. Se c'era un solo pretendente, l'assegnazione veniva completata dall'arconte. Nel caso di più pre-

³⁷ Cfr. Foxhall 1989, p. 35 ss.

³⁸ Arist. *Ath. Pol.* 43.4, 56.6; cfr. Harrison 1968, pp. 132-133; Karabelias 1979, pp. 205-211; Rhodes 1981, *ad loc.*; Todd 1993, p. 229. Il caso particolare dell'*epikleros* appartenente alla classe dei teti in [Dem] 43.54, su cui recentemente spunti interessanti ha proposto Cudjoe 2006, p. 59 ss.

tendenti, l'arconte istruiva un procedimento di *diadikasia*³⁹. L'*epidikasia* poteva essere bloccata con una *diamartyria*, la quale a sua volta poteva innescare l'accusa di falsa testimonianza, che finiva di nuovo di fronte alla giuria: se il querelante prevaleva, si ricorreva alla *diadikasia*⁴⁰.

Di fronte al rischio d'estinzione dell'*oikos*, la *polis* interveniva direttamente attraverso l'arconte, investito di una qualche autorità per scongiurarne la scomparsa, ovvero per proteggere quanto al suo interno si trovava privo di un rappresentante legale e perciò esposto a potenziali violenze o soprusi⁴¹. Anche nel caso della cosiddetta «adozione postuma», notoriamente di difficile definizione, l'atto poteva perfezionarsi solo dopo sentenza di conferma da parte della *polis*, di nuovo attraverso *epidikasia*, come nel caso dell'*epikleros*. L'adozione postuma è sintomo di quanto la *polis* si muovesse per evitare l'estinzione di ogni singolo *oikos*, la cui sopravvivenza si presentava come una garanzia di continuità e salvaguardia della condizione del cittadino e della tutela di quanto, cose e persone, ricadeva sotto la sua personale giurisdizione⁴².

Quando ci si allontanava dall'*anchisteia*, dunque, interveniva l'autorità della *polis*, attraverso gli atti dell'arconte e il giudizio del tribunale. La prima opzione restava l'assegnazione naturale, *κατ'ἀγγιστεῖαν* dell'eredità (o dell'ereditiera); ma quando questo non poteva avverarsi, si utilizzavano strumenti giuridici e procedure giudiziarie stabilite dalla *polis*. Naturalmente anche la stessa *anchisteia* di per sé non era immune da contestazioni, vista la fragilità

³⁹ Cfr. Paoli 1960, pp. 576-577; MacDowell 1978, pp. 102-123 (a favore di una assegnazione da parte dell'arconte nel caso dell'*epidikasia*, senza pronuncia del tribunale); Biscardi 1982, p. 212.

⁴⁰ Isae. 5.16, 6.4; Dem. 44.46; per l'*epikleros*, Isae. 3.3; oltre al classico saggio di Gernet 1955, pp. 83-102, con ricostruzione storica suggestiva dell'arcaicità della *diamartyria*, cfr. in generale Harrison 1968, pp. 156-158.

⁴¹ Isae. 7.30: pensano a un intervento diretto alla salvaguardia della successione fino a nomina del nuovo titolare: Wyse 1904, p. 76; Asheri 1960, p. 11; Harrison 1968, p. 92, *contra* Beauchet 1897, III, p. 571; Brindesi 1961, p. 50, che ritenevano che l'arconte potesse indicare il successore e prendesse *ad interim* su di sé la titolarità dell'*oikos*. Rubinstein 1993, p. 105 ss., conclude che l'adozione postuma fosse più un obbligo morale che un dovere legale, seguita in parte da Avramović 1997, pp. 164-165. Che tuttavia la *polis* intervenisse in qualche forma è confermato anche da altri passi di oratori: [Dem.] 43.13, 44.19; Isae. 9.49.

⁴² Sul tema dell'ἔρημος οἶκος ancora fondamentale Asheri 1960.

della certificazione di *status* personale e anagrafico ad Atene, in particolare per le donne; inoltre era essa stessa una legge, il cui testo, promulgato o meglio ribadito sotto l'arcontato di Euclide, nel 403/402 a.C., parrebbe risalire a Solone⁴³.

5. Riconoscere i diritti di successibilità all'interno dell'*anchisteia* significa al tempo stesso definirne rigorosamente i limiti. Con la sua opera legislativa, Solone sanciva l'intervento della *polis* a regolare formalmente i criteri e la gerarchia da seguire in casi di successione diversi da quello di più ovvia soluzione, vale a dire in presenza di discendenti diretti maschi (ἄρσενες γνήσιοι), ma introduceva una serie di innovazioni che aprivano nuove prospettive nella gestione delle proprietà private e familiari in Attica, in particolare per quel che riguarda il ruolo della linea di discendenza femminile nell'asse ereditario.

A fianco di questa definizione, Solone introdusse inoltre anche la facoltà del *de cuius* di disporre per via testamentaria la propria successione, sganciando, secondo Plutarco, l'*oikos* e i *chremata* che ne facevano parte dal controllo complessivo del *genos*⁴⁴. La coppia χρήματα καὶ οἶκον, oggetto della disposizione testamentaria nel passo del biografo, conferma come l'*oikos* dovesse considerarsi nella sua interezza, come un'unità che comprendeva *chremata* ma non solo. Plutarco sottolinea inoltre come la legge soloniana rafforzasse il diritto di chi deteneva il possesso dei beni in qualità di titolare di un *oikos*: i *chremata* diventavano *ktemata*, beni di cui disporre più ampiamente e pienamente. Tali beni continuavano ad appartenere all'*oikos* nel suo complesso e a caratterizzarlo, ma cessavano di essere parte della più ampia cerchia gentilizia, che non aveva più alcun potere su di essi. È possibile che Plutarco applichi qui una terminologia nella distinzione tra uso e proprietà dei beni anacronistica per l'età di Solone: ma egli pare cogliere comunque il senso

⁴³ [Dem] 43.53; così sembrano indicare una parafrasi aristofanea che attribuisce la legge a Solone (*Aves*, 1649-1650, 1660-1663) e la centralità riconosciuta nell'opera legislativa di Solone alle successioni e in particolare al ruolo dell'*epikleros* (*Arist. Ath. Pol.* 9.2); cfr. in generale la ricostruzione in Paoli 1976, p. 323 ss., e più di recente Karabelias 1989, pp. 41-63.

⁴⁴ Plut. *Sol.* 21.3.

della conseguenza più rilevante che l'istituto testamentario portava nei rapporti familiari.

L'introduzione del testamento fu un indubbio progresso del diritto attico. La sua applicazione fu tuttavia assai meno lineare. Inevitabilmente, il testamento suscitava continui motivi di conflitto legale. Da un lato, le clausole restrittive imposte da Solone a tale facoltà e riassunte nel testo della *Contro Stefano* pseudo-demostenica⁴⁵ fornivano buoni appigli per chi volesse impugnare il testamento; inoltre gli strumenti per certificare l'autenticità delle disposizioni e la reale volontà del testatore erano tutt'altro che adeguati, né riuscirono a svilupparsi in maniera sufficientemente affidabile. I tribunali ateniesi nella prassi dimostravano una certa diffidenza contro i testamenti, e la contrapposizione tra successione *κατ'ἀγχιστείας* e successione *κατὰ διαθήκας* si ripeteva in tribunale fornendo un argomento efficace all'oratore che volesse contestare un testamento. Nell'orazione *Sulla successione di Nicostrato*, ad esempio, Iseo afferma che

ταῖς μὲν διαθήκαις διὰ μαρτύρων ὑμᾶς δεῖ πιστεῦσαι, ὑφ'ἧν ἔνι καὶ ἐξαπατηθῆναι (οὐ γὰρ ἂν ἦσαν ψευδομαρτυρίων ἐπισκῆψεις), τῇ δ' ἀγχιστεία δι' ὑμῶν αὐτῶν· κατὰ γὰρ τοὺς νόμους οἱ συγγενεῖς ἀμφισβητοῦσιν, οὓς ὑμεῖς ἔθεσθε.⁴⁶

Anche nel caso dei testamenti, alla fine, per decidere non restava che l'attendibilità dei testimoni. Il diritto sancito dalla *polis* della libertà di testare, già subordinato ad alcune condizioni, poteva trovare una forte limitazione nella labilità di strumenti di certificazione e, insieme, nell'atteggiamento che i giudici – i cittadini – nutrivano verso di essa e la sua applicazione, benché naturalmente il passo isaico abbia una forte connotazione topica. Vista la frequenza dell'uso di tali argomenti, pare chiaro che essi dovessero trovare un certo riscontro favorevole nell'uditorio⁴⁷. Non si vuole natu-

⁴⁵ [Dem.] 46.14.

⁴⁶ Isae. 4.17: «per i testamenti, dovete fidarvi dei testimoni; che possono ingannarvi – altrimenti non esisterebbero le denunce per falsa testimonianza –; quanto al grado di parentela invece vi fidate di voi stessi, perché le rivendicazioni dei congiunti hanno luogo in base alle leggi che proprio voi avete stabilito»; sull'atteggiamento degli Ateniesi verso i testamenti, non sempre così negativo, cfr. Asheri 1963, p. 10; Thompson 1981; Rubinstein 1993, pp. 74-75.

⁴⁷ Cfr. Ferrucci 1998, pp. 211-218.

ralmente sopravvalutare tale topica giudiziaria fino a minimizzare l'importanza e l'efficacia del testamento, quanto piuttosto segnalare come per il suo accoglimento si richiedessero una serie di condizioni di natura insieme giuridica e sociale. La *polis* riconosceva in definitiva un diritto astratto, la cui applicazione concreta risultava subordinata, in caso di contenzioso, all'accoglienza di istanze non solo prettamente giuridiche da parte degli organi giudicanti.

È del resto significativo che Aristotele, nella *Costituzione degli Ateniesi*, definisca proprio le leggi soloniane su *kleroi* ed *epikleroi* talmente oscure da causare inevitabilmente contestazioni, con la conseguenza che, nel tempo, furono i tribunali popolari a decidere, a farsi arbitri delle questioni pubbliche e private (πάντα βραβεύειν καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὰ ἴδια τὸ δικαστήριον)⁴⁸. Aristotele riporta, prendendone le distanze, l'opinione che Solone avesse di proposito redatto leggi oscure, per dare potere al *demos* in virtù della sovranità esercitata nelle sentenze, attribuendo dunque uno scopo politico alla forma in cui furono disciplinati tali rapporti interni all'*oikos*. Fedele all'immagine di un Solone campione di *metriotes*, il filosofo storicizzava così l'attività legislativa soloniana, distinguendola dagli effetti che essa produsse e fornendo tuttavia un'interessante chiave di lettura dell'evoluzione dei rapporti tra *oikos* e *polis*, dall'autogestione degli ambiti familiari alla disciplina normativa della *polis* alla dialettica processuale che ne derivò, con tutte le implicazioni su un piano politico e sociale che essa portava con sé. Se il legislatore è salvo, non sfugge il dissenso di Aristotele verso le conseguenze che al suo tempo quelle leggi, unite all'istituzione di tribunali popolari, avevano prodotto: κύριος γὰρ ὢν ὁ δῆμος τῆς ψήφου κύριος γίγνεται τῆς πολιτείας. Inserire le contese sugli assetti privati dell'*oikos* all'interno delle materie da dirimere in tribunale, con le caratteristiche procedurali dei processi ateniesi, significava sottoporre a una sorta di vigilanza collettiva – e non solo affidata ai magistrati quali l'arconte – i momenti conflittuali del gruppo domestico e sottrarli a una loro composizione interna. È facile evocare peraltro il passo della *Politica* in cui si propone tra le caratteristiche dell'oligarchia l'assegnazione dell'eredità per via di sangue e non per disposizione testamentaria: ἐν δ'ὀλιγαρχία ... τὰς κληρονομίας μὴ κατὰ δόσιν εἶναι

⁴⁸ Arist. *Ath. Pol.* 9.2.

ἀλλὰ κατὰ γένος μηδὲ πλειόνων ἢ μιᾶς τὸν αὐτὸν κληρονομεῖν⁴⁹. L'apertura soloniana al diritto individuale a testare che, qualunque significato si voglia dare al τὰ ἑαυτοῦ διατίθεσθαι, fu comunque un'innovazione storicamente rilevante, trovava resistenze ideologiche, per l'attacco alle prerogative del gruppo familiare allargato, del *genos*, appena mascherate dal disprezzo sociale verso il *demos kyrios*. Come ormai è chiaro, dietro la legislazione sull'*oikos*, su diritti e prerogative dei suoi rappresentanti, sulle procedure stabilite per garantirne l'applicazione, c'è, oltre e forse prima di una questione giuridica, una tensione sociale e politica.

6. Quando un arconte entrava in carica ad Atene, un araldo proclamava per lui che ognuno avrebbe mantenuto fino alla fine del suo arcontato la proprietà di quanto possedeva al momento dell'entrata in carica⁵⁰. La formulazione utilizzata per indicare la proprietà era una coppia di verbi, ἔχειν καὶ κρατεῖν; come ha precisato Domenico Musti, si tratta di un'espressione che indica «un "possedere" all'apice della legittimità»⁵¹. Ma è noto che ad Atene il diritto di proprietà è sempre necessariamente relativo: si applica al detentore finché qualcuno non possa dimostrare un diritto più forte⁵². Per quel che riguarda in particolare i beni che noi definiamo immobili e che il greco indica più concretamente come terra e case, solo il cittadino poteva esserne proprietario, in quanto componenti del suo *oikos*: ne erano esclusi stranieri, meteci e schiavi – ed è questo il maggior punto di tangenza tra la condizione del *polites* e quella del *kyrios* di un *oikos*. Le forme di tutela che la procedura attica prevedeva delegavano alle parti in causa di assumere direttamente l'iniziativa di proteggere o ristabilire il proprio diritto, talora imponendo che l'azione fosse preceduta da una sentenza che garantiva del riconosciuto diritto della parte. Diverse azioni giudiziarie potevano essere esperite per proteggere il proprio diritto; è tuttavia notevole come, al di là della dichiarazione sulla protezione delle proprietà che l'arconte solennemente proclamava, la *polis* di fatto si mostrasse complessivamente poco attiva nel definire la

⁴⁹ Arist. *Pol.* V 8.1309a20-25. Non è un caso che proprio le clausole restrittive furono abolite dai Trenta Tiranni in quanto pretesto per l'azione dei sicofanti: Arist. *Atb. Pol.* 35.2.

⁵⁰ Arist. *Atb. Pol.* 56.2. Cfr. Maffi 1997, p. 355.

⁵¹ Musti 1995, p. 13.

⁵² Cfr. Paoli 1966, p. 322; Cantarella 1967, p. 100; Biscardi 1982, p. 76 ss.

portata e la certezza di tali diritti, limitandosi a giudicare le posizioni delle parti quando le dispute tra cittadini erano ormai deflagrate⁵³.

Inoltre, l'attribuzione del titolo di diritto, per proprietà che diversi pretendenti rivendicassero come proprie, veniva stabilita attraverso il giudizio del tribunale, la *diadikasia*⁵⁴, che non affermava, neppure essa, un diritto assoluto, ma si limitava a indicare quale tra i pretendenti presentasse il titolo ritenuto più forte – senza escludere che un altro potesse in futuro presentarne uno migliore. L'aggiudicazione di un *oikos* conteso seguiva dunque non solo leggi puntuali ma si concretizzava in procedure che rimandavano *sempre* a un giudizio del tribunale. Nell'Atene classica, la normativa relativa alla famiglia si ispirava al principio del νόμος βασιλεύς, centrale nell'ideologia democratica, ma si realizzava attraverso il riconoscimento del δῆμος κύριος in tribunale.

7. Ad Atene, dunque, luoghi, cose, persone, riti erano definiti in base all'appartenenza a un *oikos*. I rapporti interni erano segnati da una chiara gerarchia, che non investiva solo la dicotomia liberi/schiavi, ma segnava ogni relazione interna alla famiglia. Marito, padrone e padre, al vertice della gerarchia, in realtà indicavano tre funzioni diverse della stessa persona, il capo-famiglia, che assumeva in sé poteri e responsabilità rispetto agli altri componenti. Le sue prerogative variavano nei tre rapporti sopra citati, fermi restando, appunto, la costante responsabilità e il privilegio in relazione ai soggetti a lui legalmente subordinati. La sua posizione interessava direttamente anche la collettività statale cui apparteneva: erano infatti i titolari di *oikoi* a costituire la cittadinanza. Le prerogative assegnate al *kyrios* erano esclusiva, ad Atene, del *polites*: avere la proprietà di terra e case, unirsi in legittime nozze con una donna ateniese e procreare figli che presentassero i requisiti per accedere alla cittadinanza, se maschi, o trasmettere ai propri figli tale requisito, se femmine. La fi-

⁵³ Per una rassegna degli strumenti processuali applicabili a dispute di proprietà cfr. Maffi 2005, pp. 262-266.

⁵⁴ Cfr. Harrison 1968, pp. 214-217; Biscardi 1982, pp. 199-205; Todd 1993, pp. 119-222; Avramović 1997, pp. 225-227; Ferrucci 2005, pp. 49-63. La *diadikasia* era anche l'esito finale dell'*epidikasia* contestata e perciò è, di fatto, alla radice di tutte le cause successorie attiche, direttamente o attraverso diverse cause complementari (accuse di falsa testimonianza, in particolar modo) che da essa si potevano sviluppare.

gura del titolare dell'*oikos* rappresenta il tramite fra la sfera pubblica e politica e quella privata e domestica; le vicende interne alla sua famiglia sono sotto la sua diretta giurisdizione, a patto di rispettare i ruoli previsti, nell'organizzazione complessiva dell'*oikos*, per gli altri componenti. Recenti indagini hanno limitato la portata del ruolo della *kyrieia*⁵⁵, valorizzando le altre componenti, soprattutto quelle femminili, nel contesto familiare, in particolare in riferimento alla gestione delle proprietà. Resta il fatto che *kyrios* è un termine forte, che indica una prerogativa primaria e tuttavia esprime una nozione di controllo legata più alla responsabilità e alla rappresentanza che non al dominio pieno dei membri sotto la sua autorità⁵⁶. La *polis* vigilava ed eventualmente interveniva a sanare violazioni dell'ordine familiare, tutelando gli elementi più deboli, senza mai mettere in discussione i rapporti di forza interni: gli interventi erano mirati a restituire la *facies* attesa alla struttura domestica. Un'importante conseguenza ne deriva sul piano della definizione di appartenenza civica e politica alla *polis*: il cittadino era tale solo se proveniente da un *oikos* in linea con i requisiti richiesti alla sua definizione e privo di pendenze con lo Stato; d'altra parte solo il cittadino poteva a pieno titolo esercitare la sua *kyrieia* su cose e persone del suo *oikos*. Ma anche questo elemento pare corrodersi nell'evoluzione sociale della città democratica: i meteci erano seguiti nelle loro questioni familiari dal polemarcho, con il ruolo che, per i cittadini, aveva l'arconte eponimo; il caso eclatante di Pasione mostra come uno schiavo, sia pure in una posizione del tutto anomala per ricchezza e collocazione sociale, potesse lentamente salire i gradini della cittadinanza, mischiando nella gestione dei propri beni elementi di tradizione (che saranno goffamente inseguiti dal figlio Apollodoro) con elementi innovativi, quali il ruolo del suo schiavo Formione come tutore di figli ormai cittadini e gestore, in tale qualità, della banca e soprattutto quello della moglie Archippe. Lo scontro, disperato e

⁵⁵ Cfr. ad esempio Hunter 1989, pp. 43-47, e 1994, pp. 11-13 («the property attached to an *oikos* was in no sense the personal possession of its *kyrios*»); Foxhall 1996, pp. 149-152.

⁵⁶ Maffi 2005, p. 255, ha proposto il parallelo con la *patria potestas* per il rapporto del *kyrios* con la prole, sottolineando tuttavia a ragione la fondamentale differenza che al raggiungimento della maggiore età in Grecia i figli maschi potevano divenire essi stessi proprietari di un *oikos*.

perdente, del nuovo *polites* Apollodoro contro le disposizioni paterne dimostra chiaramente quanto le regolamentazioni giudiche e le procedure giudiziarie non finissero per premiare necessariamente uno schema di gestione dell'*oikos* vicino a un modello tradizionale e rassicurante.

8. Possiamo tentare qualche conclusione, iniziando da un ritorno ad Aristotele. Se in apertura della *Politica* si riconosce la *polis* composta nella sua unità ultima di case, nel senso che abbiamo cercato fin qui di delineare, nel libro III si presenterà come suo elemento essenziale e componente nucleare il cittadino. Non c'è una vera contraddizione in questo: su un piano strettamente politico è anzi evidente che alla base della *polis* ci sia il *polites*, mentre da una prospettiva sociale, assume rilevanza come soggetto pienamente definito la struttura articolata dell'*oikos*, poiché la società greca comprende e riconosce al suo interno molte figure escluse dal godimento del pieno *status* civico ma tuttavia parte integrante della collettività. Inoltre, come si è cercato di suggerire, anche su un piano legislativo non pare discutibile che la *polis* riconoscesse l'unità dell'*oikos* e la sua sopravvivenza come una questione di interesse pubblico, meritevole di legislazione appropriata. Il privato ateniese si presenta cioè come formato da un'endiadi, la famiglia/*oikos* e l'individuo/*polites*: connessi insieme da un inscindibile legame – perché il *polites* non può che essere anche *kyrios* – ma sempre più chiaramente distinti.

L'incapacità di fronte alla *polis* non significa *tout court* assenza di fronte alla legge. Al contrario, il diritto attico si muove tra queste due sfere, alla ricerca di un equilibrio più che dell'imposizione di un modello univoco. Atene, nel suo dinamismo, si mostra inquieta nella definizione del suo corpo sociale, che si differenzia, si articola e si trasforma continuamente, modificandosi molto più rapidamente e profondamente rispetto agli strumenti legislativi. Ma possiamo domandarci se, in ultima analisi, esistesse una reale volontà di adeguare tali strumenti, o se il rimandare le scelte, l'interpretazione e la decisione dei singoli casi prima a un accordo tra le parti attraverso arbitrato e altrimenti alla volontà di una giuria popolare, non debba considerarsi il *medium* caratteristico del rapporto tra *oikos* e *polis*.

L'*oikos* costituiva il fondamento della città e la più antica forma di organizzazione della comunità privata che al suo interno viveva. Le leggi che ne regolavano i momenti vitali, come abbiamo

visto, tendevano a garantirne per quanto possibile la sopravvivenza, con un impegno attivo degli organismi della *polis* a tal fine, ma al contempo si intromettevano molto discretamente in singoli conflitti, la cui risoluzione era lasciata o a un accordo tra le parti o alla sentenza di un tribunale. Resta tuttavia un elemento storicamente determinante quando ci avviciniamo alla legislazione attica relativa all'*oikos*: la distanza che si coglie in modo sempre più chiaro, nel V e soprattutto nel IV secolo, tra aspettative della collettività rispetto alla conduzione degli *oikoi* e concreta prassi.

Quasi tutte le orazioni giudiziarie che presentano cause relative a questioni interne all'*oikos*, in particolare le cause successorie, introducono il tema, certo tipico ma non per questo meno significativo, del buon e del cattivo cittadino con cui tratteggiare gli atteggiamenti delle parti in causa. Si tratta di rappresentazioni, che tuttavia dovevano rimandare ad aspettative sentite come attuali nell'uditorio. Dal *kyrios* ci si aspettava che amministrasse l'*oikos* nel rispetto dei suoi obblighi interni, soddisfacendo al contempo i suoi doveri verso la collettività, attraverso liturgie adeguate, rispetto delle norme e dei comportamenti sociali, ossequio ai culti della città e a quelli familiari e che lo trasmettesse integro, quando non aumentato, ai successori. Ci si aspettava che mantenesse la sua proprietà «visibile» (*phanera*), perché la collettività sapesse di poter contare sul suo contributo e che quel contributo venisse corrisposto secondo un principio equo in ragione delle sue possibilità. Il modo più rassicurante perché ciò accadesse era mantenere le proprietà in beni facilmente identificabili, terre e case in primo luogo. Ma l'economia ateniese e la forte mobilità sociale avevano eroso il quadro ideale di questo *oikos* modello: sempre più frequenti i patrimoni che presentavano pochi beni immobili, le attività finanziarie e bancarie, la circolazione dei beni, talvolta alla luce del sole, spesso nell'ombra. Le ricchezze erano tenute sempre più di frequente «invisibili», perché la segretezza conviene agli affari, ma anche perché conveniva sottrarsi a obblighi che distogliessero dai propri interessi privati (in greco, non a caso, *oikeia*). Non importa qui scoprire nei singoli casi se tali rappresentazioni fossero più o meno aderenti agli individui cui erano applicate. Quel che pare più sorprendente è che, ad esempio non risulti alcuna norma giuridica che sancisse che rendere i propri beni invisibili fosse esplicitamente un reato. In almeno due occorrenze al contrario la presenza di tali beni è tranquillamente ammessa dalla

parte, quando essi non fossero evocati come oggetto di un attacco polemico agli avversari ma più semplicemente come la descrizione di uno stato di fatto ⁵⁷. La società ateniese sembra aver creato le premesse per l'apparizione e la diffusione di tipologie troppo variegata di ricchezza e forme troppo differenziate di proprietà patrimoniali perché l'adesione a un modello ideale e rigido di *oikos* da «buon cittadino» potesse essere davvero seguito. Un modello che nell'Atene classica, in particolare nel IV secolo, deve fare i conti con una realtà in continuo divenire e accettare una incessante ridefinizione, nell'elaborazione di rappresentazioni aggiornate che sappiano coniugare tradizione e mutamenti. Non mi pare che la *polis* cerchi veramente di imporre un modello di *oikos*; direi piuttosto che si limiti a fornire norme e procedure per il controllo e la risoluzione dei conflitti relativi all'*oikos*, affidando alle giurie popolari del tribunale la scelta se premiare o meno l'eventuale aderenza a un modello tradizionale di rapporti familiari.

La *polis* legiferava sull'*oikos*, ma non esisteva una legge di riferimento, quale quella sull'*anchisteia*. Secondo MacDowell, la spiegazione è nel fatto che l'*anchisteia* aveva un valore legale, mentre l'*oikos* no. Mi sembra una soluzione poco convincente: la legge sull'*anchisteia* era il presupposto per la gestione dell'*oikos*, per la soluzione più semplice delle questioni ereditarie, per dirla con Aristotele *κατὰ φύσιν*. Ad essa tuttavia si affiancavano strumenti legislativi, anch'essi parte dei νόμοι κείμενοι, miranti sì a salvaguardare la struttura domestica e assicurarne la sopravvivenza, ma anche a estendere e precisare i diversi diritti all'interno della struttura, seguendo, spesso in ritardo, la sua evoluzione nel nuovo contesto sociale ed economico d'età classica. Tali strumenti erano poi da sottoporre all'ulteriore verifica costituita dal giudizio del tribunale, il quale era formato, non va dimenticato, di uomini a capo di altrettanti *oikoi*.

Chi vede il rapporto tra la sfera pubblica e quella privata in termini principalmente se non unicamente conflittuali ⁵⁸, tra un pubblico che tenta di invadere e controllare la vita degli *oikoi* e un

⁵⁷ Lys. 32.4; Isocr. 17.7; Isae. fr. 66 Sauppe (= VIII Roussel); cfr. Ferrucci 2005b, pp. 145-169.

⁵⁸ In particolare, si vedano le affermazioni così influenti negli studi moderni di Humphreys 1979, p. 334 ss.; 1983, pp. 1-32.

privato che elabora strategie di elusione dagli obblighi crescenti richiesti dalla collettività, non coglie forse il gioco più complesso della relazione, nella quale il rispetto di valori diffusi e gli obblighi di carattere morale e sociale interagiscono con la sfera più propriamente giuridica nel senso di un'integrazione tra i due ambiti assai più solidale e meno banale di quanto comunemente ammesso ⁵⁹.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Asheri 1960 D. Asheri, *L'oikos eremos nel diritto successorio ateniese*, «Arch. Giur.» 28 (1960), pp. 7-14.
- Asheri 1963 D. Asheri, *Laws of Inheritance, Distribution of Land and Political Constitutions in Ancient Greece*, «Historia» 12 (1963), pp. 1-21.
- Aubonnet 1989 J. Aubonnet, *Aristote, Politique, t. III, 2, livre VIII et index*, Paris 1989.
- Avramović 1997 S. Avramović, *Iseo e il diritto attico*, Napoli 1997.
- Beauchet 1897 L. Beauchet, *Histoire du droit privé de la république athénienne*, I-IV, Paris 1897.
- Biscardi 1956 A. Biscardi, *Sul regime di comproprietà nel diritto attico*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze 1956, pp. 105-143.
- Biscardi 1982 A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Varese 1982.
- Brindesi 1961 F. Brindesi, *La famiglia attica*, Milano 1961.
- Cantarella 1967 E. Cantarella, *Proprietà (diritto greco)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIV, Torino 1967, pp. 99-110.
- Cantarella 1991 E. Cantarella, *Moicheia*, in M. Gagarin (hrsg.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Weimar - Wien 1991, pp. 289-296.
- Carey 1995 C. Carey, *Rape and Adultery in Athenian Law*, «CQ» 45 (1995), pp. 407-418.

⁵⁹ Cfr. in generale, sui rapporti tra pubblico e privato nella democrazia, Musti 1985, pp. 132-33, e 1995, pp. 103-137, 273-294.

- Carlier 1996 P. Carlier, *La regalità: beni d'uso e beni di prestigio*, in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia cultura arte società*, II.1, Torino 1996, pp. 255-294.
- Cobetto Ghiggia 2007 P. Cobetto Ghiggia, *Demostene. Orazioni XXVII-XXXI*, Alessandria 2007.
- Cohen 1991 D. Cohen, *Law, Violence and Community in Classical Athens*, Cambridge 1991.
- Cox 1998 C.A. Cox, *Household Interests. Property, Marriage Strategies, and Family Dynamics in Ancient Athens*, Princeton 1998.
- Cudjoe 2005 R.V. Cudjoe, *The Purpose of the «Epidikasia» for an «Epikleros» in Classical Athens*, «Dike» 8 (2005), pp. 5-88.
- Davies 1996 J.K. Davies, *Strutture e suddivisioni delle poleis arcaiche. Le ripartizioni minori*, in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia cultura arte società*, II.1, Torino 1996, pp. 599-652.
- Davies 2005 J.K. Davies, *The Gortyn Laws*, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge 2005, pp. 305-327.
- Erdmann 1934 W. Erdmann, *Die Ebe im alten Griechenland*, München 1934.
- Everton 1988 S. Everton, *Aristotle. The Politics*, Cambridge 1988.
- Faraguna 1994 M. Faraguna, *Alle origini dell'«oikonomia»: dall'Anonimo di Giamblico ad Aristotele*, «Rend. Acc. Linc.», s. IX, 5 (1994), pp. 551-589.
- Ferrucci 1998 S. Ferrucci, *L'Atene di Iseo*, Pisa 1998.
- Ferrucci 2005 S. Ferrucci (a cura di), *Iseo. La successione di Kiron*, Pisa 2005.
- Ferrucci 2005b S. Ferrucci, *La ricchezza nascosta. Osservazioni su ἀφανής e φανερά οὐσία*, «MedAnt» 8 (2005), pp. 145-69.
- Finley 1951 M.I. Finley, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C.*, Rutgers 1951.
- Fisher 1992 N.R.E. Fisher, *Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece*, Warminster 1992.
- Fustel de Coulanges 1874 N.D. Fustel de Coulanges, *La cité antique. Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome*, Paris 1874.

- Foxhall 1989 L. Foxhall, *Household, Gender and, Property in Classical Athens*, «CQ» 39 (1989), pp. 22-44.
- Foxhall 1996 L. Foxhall, *The Law and the Lady: Women and Legal Proceedings in Classical Athens*, in L. Foxhall - A.D.E. Lewis (eds.), *Greek Law in its Political Setting. Justifications not Justice*, Oxford 1996.
- Gauthier 1976 P. Gauthier, *Un commentaire historique des «Poroi» de Xénophon*, Paris 1976.
- Gernet 1955 L. Gernet, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955.
- Guizzi c.s. F. Guizzi, *Houses in the Household I: Ownership and Use of Dwelling Places in Gortynian Inscriptions*, in corso di stampa.
- Gould 1980 J. Gould, *Law, Custom and Myth: Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens*, «JHS» 100 (1980), pp. 38-59.
- Harris 1993 E.M. Harris, *Apotimema. Athenian Terminology for Real Security in Leases and Dowry Agreements*, «CQ» 43 (1993), pp. 73-95.
- Harrison 1968 A.R.W. Harrison, *The Law of Athens*, I. *The Family and the Property*, Oxford 1968.
- Hodkinson 2000 S. Hodkinson, *Property and Wealth in Classical Sparta*, London 2000.
- Humphreys 1979 S.C. Humphreys, *Saggi antropologici sulla Grecia antica*, Bologna 1979.
- Humphreys 1983 S.C. Humphreys, *The Family, Women and Death*, London 1983.
- Hunter 1989 V.J. Hunter, *Women's Authority in Classical Athens*, «EMC», n.s. VIII, 33 (1989), pp. 39-48.
- Hunter 1994 V.J. Hunter, *Policing Athens. Social Control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C.*, Princeton 1994.
- Just 1989 R. Just, *Women in Athenian Law and Life*, London - New York 1989.
- Karabélias 1979 E. Karabélias, *Contribution à l'étude de l'épidicasie attique*, in A. Biscardi (hrsg.), *Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Wien 1979, pp. 201-227.
- Karabélias 1989 E. Karabélias, *La succession «ab intestato» en droit attique*, in F.J. Fernández Nieto (hrsg.), *Symposion*

1982. *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln - Wien 1989, pp. 41-63.
- Kapparis 1996 K. Kapparis, *Humiliating the Adulterer: the Law and the Practice in Classical Athens*, «RIDA» 43 (1996), pp. 63-77.
- Kränzlein 1963 A. Kränzlein, *Eigentum und Besitz im griechischen Recht des 5 und 4 Jh. vor Chr.*, Berlin 1963.
- Lacey 1968 W.K. Lacey, *The Family in Classical Greece*, Ithaca 1968.
- Lambert 1993 S.D. Lambert, *The Phratries of Attica*, Ann Arbor 1993.
- MacDowell 1989 D.M. MacDowell, *The «oikos» in Athenian Law*, «CQ» 39 (1989), pp. 10-21.
- Maffi 1997 A. Maffi, *Forme della proprietà*, in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia cultura arte società*, II.2, Torino 1997, pp. 345-368.
- Maffi 2005 *Family and Property Law*, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge 2005, pp. 254-266.
- Musti 1981 D. Musti, *L'economia in Grecia*, Roma - Bari 1981.
- Musti 1985 D. Musti, *Pubblico e privato nella democrazia periclea*, «QUCC», n.s. XX, 49 (1985), pp. 128-138.
- Musti 1995 D. Musti, *Demokratía. Origini di un'idea*, Roma - Bari 1995.
- Paoli 1930 U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930.
- Paoli 1960 U.E. Paoli, *Diadicasia*, in *Novissimo Digesto Italiano*, V, Torino 1960, pp. 576-577.
- Paoli 1961 U.E. Paoli, *Famiglia (diritto attico)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino 1961, pp. 35-42.
- Paoli 1966 U.E. Paoli, *Possesso (diritto greco)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Torino 1966, pp. 322-323.
- Paoli 1971 U.E. Paoli, *Successioni (diritto greco)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, Torino 1971, pp. 701-704.
- Paoli 1976 U.E. Paoli, *Altri studi di diritto attico*, Milano 1976.
- Patterson 1991 C.B. Patterson, *Marriage and the Married Woman in Athenian Law*, in S.B. Pomeroy (ed.), *Women's History and Ancient History*, Chapel Hill - London 1991, pp. 48-72.

- Patterson 1998 C.B. Patterson, *The Family in Greek History*, Cambridge (MA) 1998.
- Piccirilli 1977 M. Manfredini - L. Piccirilli (a cura di), *Plutarco, La vita di Solone*, Milano 1977.
- Pomeroy 1994 S.B. Pomeroy, *Xenophon, Oeconomicus, a Social and Historical Commentary*, Oxford 1994.
- Pomeroy 1997 S.B. Pomeroy, *Families in Classical and Hellenistic Greece. Representations and Realities*, Oxford 1997.
- Pritchett 1956 W.K. Pritchett, *The Attic Stelai, part II*, «Hesperia» 25 (1956), pp. 178-315.
- Roscalla 1990 F. Roscalla, *La dispensa di Iscomaco. Senofonte, Platone e l'amministrazione della casa*, «QS» 31 (1990), pp. 35-55.
- Roscalla 1992 F. Roscalla, *La letteratura economica*, in *Lo spazio letterario della Grecia antica*, I, 1, Roma 1992, pp. 473-491.
- Rubinstein 1993 L. Rubinstein, *Adoption in IVth Century Athens*, København 1993.
- Sammartí-Boncompte 1956 F. Sammartí-Boncompte, *Episkēptēin y diatithestai*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze 1956, pp. 629-642.
- Schulthess 1940 O. Schulthess, *Oikias dike*, in *RE*, Suppl. VII, 1940, col. 787.
- Thompson 1981 W.E. Thompson, *Athenian Attitude toward Wills*, «Prudentia» 13 (1981), pp. 13-25.
- Todd 1993 S. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Oxford 1993.
- van Buren 1937 E.D. van Buren, *Oikos*, in *RE* XVII 2, 1937, coll. 2119-2123.
- Vérilhac - Vial 1998 M. Vérilhac - C. Vial, *Le mariage grec du VI^e siècle à l'époque d'Auguste*, Paris 1998.
- Weil 1960 R. Weil, *Aristote et l'histoire. Essai sur la Politique*, Paris 1960.
- Wolff 1954 H.J. Wolff, *Das attische Apotimema*, Tübingen 1954.
- Wyse 1904 W. Wyse, *The Speeches of Isaeus with Critical and Explanatory Notes*, London 1904 (rist. anast. New York 1979).